

REGOLAMENTO (CEE) N. 2138/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1991****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1991 per alcune carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/89 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 25/90 della Commissione⁽²⁾ ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel terzo trimestre 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 25/91, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra di riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del suo articolo 2; che, in

tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 25/91 per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1991 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,0781 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 28,3605 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il 22 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽²⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1991, pag. 9.